CAMERA DEI DEPUTATI N. 2417-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AMBIENTE

(BARATTA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(CARAVALE)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico

Presentato il 22 aprile 1995

(Relatore: **Eugenio DUCA**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 10 maggio 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 12 maggio la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « autorizzato ad assumere, » *sono inserite le seguenti:* « nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ».

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 94 del 22 aprile 1995.*

Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'assunzione di personale precario dell'ANAS per la manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

ARTICOLO 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

1. L'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.